

N. R.G. 76772/2013
Sentenza / Decreto N. 6871/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona dei Giudici

Dott. Filippo Lamanna Presidente

Dott. Amina Simonetti Giudice rel.

Dott. Francesca Savignano Giudice

ha pronunciato alla camera di consiglio del 27 marzo 2014 il seguente

DECRETO

nella causa civile di 1 Grado iscritta al n. r.g. 76772/2013 promossa ex art. 98 l.f. da:

E. [REDACTED] M. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
F. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] I. [REDACTED] (M. [REDACTED]) VIA [REDACTED] MILANO,
elettivamente domiciliata in [REDACTED] I 20127 MILANO presso il difensore avv. [REDACTED]

OPPONENTE

contro

FALLITO D. [REDACTED] SRL - D. [REDACTED] IN PERSONA DEL
CURATORE AVV. G. [REDACTED] (FALL. [REDACTED]) (C.F.
[REDACTED]),

OPPOSTO NON COSTITUITO

CONCLUSIONI

L'opponente ha concluso come segue

"che codesto Ill.mo Tribunale voglia ammettere al passivo fallimentare il credito di € 16.000,00 al netto delle ritenute fiscali e previdenziali ove dovute, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1) c.c., dichiarando tempestiva l'istanza presentata in data 6 settembre 2013 a mezzo pec."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

E. [REDACTED] M. [REDACTED] ha proposto con ricorso depositato il 6.11.2013 opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento 7.10.2013 con cui il GD all'udienza di verifica dei crediti del fallimento D. [REDACTED] s.r.l. ha ritenuto inammissibile la domanda ex art. 93 l.f. per l'ammissione al passivo del credito di lavoro di € 16.000,00 privilegiato ex art. 2751 bis co 1) c.c., domanda depositata il 6.9.2013; il GD ha ritenuto inammissibile la domanda della lavoratrice perché tardivamente proposta, ovvero oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 93 co 1 l.f. sul presupposto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Con l'opposizione la creditrice ha insistito per l'ammissione della domanda affermando che essa non era stata presentata tardivamente non applicandosi in ragione della natura del credito azionato, di lavoro, la sospensione feriale dei termini.

pagina 1 di 3



Il curatore comparso per il fallimento alla udienza ha precisato che la domanda della lavoratrice era stata presa in considerazione come domanda tardiva ed era stata ammessa al passivo in sede di verifica delle domande tardive, in data 16.12.2013.

L'opposizione è infondata e va rigettata.

In primo luogo si rileva l'intervenuto giudicato endoconcorsuale sul credito della opponente, credito che è stato ammesso al passivo esattamente come da domanda, con decreto ex art. 101 l.f. in data 16.12.2013.

In secondo luogo e per completezza si osserva che anche la tesi della difesa dell'opponente, secondo la quale i termini di cui all'art. 93 co 1 l.f. non si sospendono nel periodo feriale per le domande aventi ad oggetto crediti di lavoro, è infondata.

Il carattere tassativo della elencazione delle cause per le quali non vale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 L. 742/1969, comporta che a tale sospensione non si sottrae la domanda di ammissione al passivo del fallimento, posto che nella materia fallimentare l'esclusione della sospensione riguarda solo le cause relative alla dichiarazione di fallimento e alla revoca dei fallimenti come stabilito dall'art. 92 RD 12/1941 cui fa richiamo l'art. 1 L. 742/1969. (in senso conforme Cass 12960/2012 e Cass 21596/2012). In particolare va detto che non può prevedersi in ragione della natura del credito, di lavoro, un diverso trattamento quanto alla disciplina della sospensione feriale dei termini per le domande di ammissione al passivo ex art. 93 l.f.; infatti il progetto di stato passivo è atto unico del curatore che va depositato nel termine di 15 giorni prima dell'adunanza fissata con la sentenza dichiarativa di fallimento, il termine di 15 giorni è soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 92 R.D. 12/1941 e non può che essere formato su tutte le domande presentate entro 30 giorni dalla data dell'udienza di verifica crediti; se si concedesse al creditore lavoratore la facoltà di presentare tempestivamente la sua domanda nel periodo feriale essa si collocerebbe in un momento in cui lo stato passivo è già stato formato per tutte le udienze di verifica crediti fissate successivamente al 15 settembre, dal 16 al 30 settembre.

Per altro la Corte di legittimità ha affermato che (Cass 2012 21596) " *Il procedimento di accertamento del passivo prende avvio sin dalla sentenza dichiarativa del fallimento, con la quale, ai sensi della L. Fall., art. 16, comma 1, nn. 4) e 5), il Tribunale, rispettivamente, stabilisce la data dell'adunanza - da tenersi entro il termine, perentorio, di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza (o di centottanta giorni nel caso di particolare complessità della procedura) - ed assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del fallito il termine, anch'esso perentorio, di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.*

Il procedimento trova poi specifica disciplina nel capo 5A del titolo 2° della legge, nel quale è inserito l'art. 93, il cui comma 1 ribadisce che la domanda di ammissione di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili si propone con ricorso da depositare.....entro il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. - Non v'è ragione per ritenere che l'uno o l'altro termine (od entrambi) non siano soggetti al periodo di sospensione feriale. Siffatta opzione interpretativa non trova giustificazione nel disposto del R.D. n. 12 del 1941, art. 92 sull'ordinamento giudiziario, che, fra i procedimenti trattati durante il periodo feriale, contempla, in materia fallimentare, unicamente le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, e riceve ulteriore smentita dalla L. Fall., art. 36 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, che, stabilendo che non sono soggetti a sospensione i termini processuali previsti dagli artt. 26 e 36 della legge, consente, in base ad un argomento a contrario, di ritenere invece applicabile la sospensione a tutti gli altri procedimenti endofallimentari (Cass. n. 2706/09).

La data dell'adunanza non è indifferente per i creditori, in quanto segna il dies a quo della decorrenza a ritroso del termine (di almeno trenta giorni prima) per il deposito delle domande di ammissione, oltrepassato il quale le domande presentate sono considerate tardive (L. Fall., art. 101, comma 1);"

Stante il rigetto dell'opposizione e la contumacia del fallimento, le spese processuali restano a carico dell'opponente.



P.Q.M.


Il Tribunale così dispone:
Rigetta il ricorso.

Milano, 9 aprile 2014

Il Giudice est.
(Amina Simonetti)
Amina Simonetti

Il Presidente
(Filippo Lamanna)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
de lauretis



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
de lauretis

